

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI
AREA SANITARIA

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Norme comuni

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area sanitaria di cui al D.Lgs. n. 368/99 e, per quanto compatibili, gli indirizzi tecnici.
2. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/99 la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo. La Scuola adotta le procedure di assicurazione della qualità attenendosi ai modelli dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
3. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e dallo Statuto e sono istituite e attivate dal Dipartimento al quale afferiscono.
4. In conformità al D.I. 68/2015 possono essere previste due tipologie di scuola: a sede unica o in aggregazione. Le scuole aggregate sono istituite e attivate con accordi fra le sedi partecipanti che condividono la rete formativa di cui al comma 2 del presente articolo. Nell'accordo viene indicata la sede di attivazione della scuola, che assume pertanto il ruolo di sede amministrativa.
5. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del D.I. 68/2015.
6. Per i fini di cui al citato art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita ed attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
7. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.I. 68/2015 conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D. Lgs. n. 368/99.
8. I titolari dei contratti di formazione specialistica, laddove previsti, in quanto allievi delle Scuole di specializzazione sono studenti dell'Ateneo.
9. L'inizio delle attività didattico-formative è stabilito con decreto ministeriale.
10. Il presente regolamento, laddove previsto, è coerente con il contratto dei medici in formazione specialistica di cui al D.P.C.M. del 6 luglio 2007.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO DELLA SCUOLA E CORPO DOCENTE

Art. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore, il Consiglio della Scuola. Per le Scuole aggregate assumono le funzioni dei precitati organi rispettivamente il Coordinatore del Comitato Ordinatore ed il Comitato Ordinatore stesso.

Art. 3 - Direzione della Scuola

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/1982, dell'art. 4 del D.I. n. 68/2015 e dell'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Brescia, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore

di ruolo in regime di tempo pieno del settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del D.I. n. 68/2015, per le Scuole già attivate, in casi eccezionali e motivati ed in via transitoria per non più di un anno, la direzione della scuola può essere affidata ad un professore di ruolo del Macro settore concorsuale corrispondente a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dal D.M. n. 336 del 29 luglio 2011

3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della Scuola le funzioni proprie dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea. Il Direttore è responsabile delle funzioni di assicurazione della qualità che svolge con riferimento alla Commissione paritetica del dipartimento cui afferisce la Scuola e al Nucleo di valutazione.

4. Il Direttore è eletto, con mandato triennale, tra i Professori che fanno parte del Consiglio della Scuola e che presentano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e può essere rieletto.

5. Il corpo elettorale è composto da tutte le componenti di diritto ed elettive del Consiglio della Scuola.

6. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei Professori di ruolo della Scuola di Specializzazione convoca un'assemblea straordinaria del Consiglio della Scuola per una data non antecedente a quindici e non successiva a trenta giorni alla data di convocazione per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio.

7. Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e designerà due scrutatori tra i componenti del Consiglio che non risultino parte dell'elettorato passivo. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista.

8. Il candidato eletto assume la carica all'inizio dell'anno accademico.

9. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola. Per quanto non specificamente previsto si rimanda al Regolamento di Ateneo per l'elezione del Presidente del Consiglio di corso di Laurea.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio è composto da tutti i docenti della Scuola (tutti gli ordinamenti) nominati per l'anno accademico in corso, dai professori a contratto e da una rappresentanza degli specializzandi come da regolamento per le rappresentanze studentesche.

2. Ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola.

3. Detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private, da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di studi.

4. Determina, preventivamente, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale.

5. Può istituire Commissioni per favorire i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

6. Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno 2 volte all'anno.

Art. 5 - Corpo Docente

1. Il corpo docente delle Scuole di specializzazione è costituito da Professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori universitari e, nella misura massima del 30% del totale del corpo docente, da personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola.

2. Il corpo docente può anche comprendere esperti del settore scientifico disciplinare, nella misura massima del 10% del totale del corpo docente, ai sensi del D.M. 29 marzo 2006.
3. Il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due Professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

Art. 6 - Tutor e altre figure di riferimento

1. Per tutta la durata della scuola di specializzazione i medici in formazione sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della scuola o dal Comitato ordinatore, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattica formativa.
2. Si identificano due tipologie di attività tutoriale: tutor individuali o di percorso e tutor di attività o supervisori temporanei
3. Il tutore individuale o di percorso è la figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio della Scuola o il Comitato ordinatore identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica. In caso di rotazione in strutture diverse, allo specializzando viene assegnato un tutor di percorso per ciascun periodo di rotazione. Il numero di soggetti in formazione specialistica per tutor di percorso non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
4. I tutor di percorso sono i referenti dello specializzando nella struttura in cui si svolgono le attività pratiche (stage, attività professionale, etc). Hanno il compito di accompagnarlo nel suo inserimento nel gruppo di lavoro, verificarne la presenza, pianificarne le attività, valutarne i comportamenti ed i risultati che dovranno essere documentati al fine di essere trasmessi alla Direzione della Scuola.
5. In particolare sono compiti principali del tutor individuale o di percorso:
 - a) cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa/Servizio nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo specializzando;
 - b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti professionali, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti
 - c) concorrere al processo di valutazione dello specializzando;
 - d) coordinare i tutor di attività .
6. Il tutor di attività o supervisore temporaneo è quella figura, universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che segue per periodi limitati lo specializzando nei percorsi di formazione, affiancandolo nello svolgimento di singole attività non continuative. Viene designato tra i responsabili di attività assistenziali o legate ai servizi a cui il medico in formazione partecipa.
7. In particolare sono compiti principali del tutor di attività o supervisore temporaneo :
 - a) cooperare con i tutor di percorso nella realizzazione dei compiti formativi e didattici;
 - b) sottoscrivere nel libretto-diario l'attività svolta sotto la sua supervisione;
 - c) adottare, su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, adeguati strumenti per la valutazione degli specializzandi e concorrere al processo di valutazione medesimo.
8. I responsabili delle unità operative o delle strutture collegate o complementari parte della rete formativa, hanno il compito di coordinare le attività dei tutor di attività locali.
9. Accanto alla figura tutoriale può essere riconosciuta dal Consiglio o dal Comitato ordinatore della scuola la figura del Responsabile di sede. Il Responsabile di Sede è di norma un dirigente apicale dell'area specifica della scuola individuato dal Consiglio o dal Comitato ordinatore della scuola nell'ambito della struttura collegata o complementare, ad esso compete il coordinamento delle attività dei Tutori di attività di tale sede.

Articolo 7 – Scuola di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei

1. Nel caso di Scuole di Specializzazione mediche attivate in collaborazione con altri Atenei, gli accordi di collaborazione, il cui modello è allegato al presente regolamento, devono prevedere:
 - a) un *Coordinatore*, nominato presso ciascuna sede universitaria, che ha le competenze e svolge le funzioni previste negli accordi di collaborazione medesimi. In ogni caso, il Coordinatore per l'Università di Brescia ha le funzioni e i compiti di referente per gli specializzandi in attività nella sede e per gli altri soggetti coinvolti nella formazione specialistica e nel funzionamento della Scuola di Specializzazione. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'ateneo è sede amministrativa, il Coordinatore dell'Università di Brescia ha inoltre le competenze e svolge le funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione, di cui all'art. 3 del presente regolamento, nei limiti e con le modalità previste dagli accordi;
 - b) un *Comitato Ordinatore* composto dai Coordinatori di ciascuna sede, da docenti di ciascuna sede e da rappresentanti degli specializzandi, secondo quanto previsto negli accordi di collaborazione, e svolge le funzioni previste in tali accordi. Per le Scuole di Specializzazione di cui l'Università di Brescia è sede amministrativa, il Comitato ordinatore, nominato con decreto rettorale, ha le competenze e svolge le funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Il Coordinatore dell'Università di Brescia, nominato per un triennio con decreto rettorale, è proposto dal Dipartimento di afferenza della Scuola di Specializzazione, sentita la Facoltà di Medicina, fra i Professori del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola medesima ed è individuato fra Professori a tempo pieno di I fascia o, in caso di motivato impedimento, dei Professori di II fascia. I docenti dell'Università di Brescia, componenti del Comitato ordinatore, sono proposti e nominati per un triennio con le medesime modalità.
3. Nel caso in cui il Coordinatore cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il Rettore, sentito il Dipartimento, dispone in merito alle funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Coordinatore.
4. Nei casi di scuola di nuova istituzione o di scuola, che a seguito di disaggregazione, sia attivata quale scuola a sede unica, per l'anno accademico di avvio e fino all'insediamento del Consiglio a partire dal secondo anno di corso, deve essere prevista la nomina di un Comitato ordinatore della Scuola e del suo Presidente.

TITOLO III – AMMISSIONE, TASSE, FREQUENZA, DIRITTI DEGLI SPECIALIZZANDI, TRASFERIMENTO E RINUNCIA

Art. 8 - Ammissione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno.
2. Il numero dei posti messi a concorso con finanziamento ministeriale è determinato dalla programmazione nazionale ed è stabilito di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università e della Ricerca e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole Scuole.
3. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti provenienti dalla Regione, da donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, persone giuridiche private, che siano sufficienti alla corresponsione degli importi per i contratti di formazione specialistica, laddove previsti, per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio. Dette integrazioni debbono comunque avvenire nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili, determinato, per ciascuna Scuola, in sede di definizione della rete formativa e previa approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
4. L'attribuzione dei contratti, laddove previsti, in base alla graduatoria del concorso di ammissione, avviene nel rispetto del seguente ordine:
 - a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;

- b) posti aggiuntivi finanziati dalla Regione;
- c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da enti pubblici o privati seguendo il criterio della data del protocollo di ricezione della lettera d'intenti inviata dall'ente finanziatore.

Art. 9 - Posti in soprannumero per personale medico di ruolo del Servizio Sanitario Nazionale

1. Il personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa è ammesso alla Scuola secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 368/1999 e dal bando annuale di ammissione alle Scuole di Specializzazione.

Art. 10 – Tasse e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi per ciascun anno di corso secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo dell'imposta di bollo.

2. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione viene sospesa l'erogazione del trattamento economico laddove previsto dal contratto.

3. Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, gli iscritti alle Scuole di specializzazione non in regola con il pagamento delle tasse e contributi non possono effettuare alcun atto di carriera scolastica né ottenere certificazioni.

Art. 11 - Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D. Lgs. 368/99, le Aziende Sanitarie presso le quali il soggetto in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

2. La copertura assicurativa, per le attività specificatamente didattico-formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie, è a carico dell'Università degli Studi di Brescia o, in caso di aggregazione, delle Università presso cui le medesime sono svolte.

Art. 12- Frequenza

1. L'impegno orario minimo richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del S.S.N. a tempo pieno, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica frontale.

2. Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola o dal Comitato ordinatore, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il soggetto in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato.

Art. 13 - Modalità di rilevazione delle presenze

1. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.

2. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il soggetto in formazione specialistica opera.

3. Il Direttore della Scuola o, per le Scuole Aggregate, il Coordinatore della sede dove l'attività si svolge, acquisisce dalla struttura dove lo specializzando svolge attività professionalizzante gli accertamenti di frequenza.

Art. 14 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia e gravidanza determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico.
3. In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, il soggetto in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare alla Direzione stessa, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il SSN. Il certificato potrà essere inviato o consegnato da altra persona a ciò delegata.
4. La Direzione della Scuola invia copia del certificato segreteria amministrativa competente ai fini della registrazione nella carriera dello specializzando.
5. I giorni di assenza per malattia e gravidanza superiori ai 40 giorni lavorativi consecutivi debbono comunque essere interamente recuperati.
6. Al fine del computo del periodo di comporta (un anno) sono considerati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica, compresi i giorni non lavorativi.
7. I periodi di assenza per malattia nell'anno di corso di durata inferiore ai 40 giorni lavorativi consecutivi che però sommati superano i 40 giorni lavorativi, comportano il recupero dei giorni eccedenti i 40 giorni lavorativi. Durante il periodo di recupero allo specializzando non sarà corrisposto alcun trattamento economico.

Art. 15 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La dottoressa in formazione specialistica è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all'Amministrazione universitaria, alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi non determinano sospensione della formazione.
3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia.
4. La richiesta di sospensione deve essere presentata all'Ufficio competente dell'amministrazione centrale dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente la data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
5. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando 15 giorni prima dell'inizio dell'ottavo mese apposita richiesta all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegati le certificazioni previste dalla legge, certificato del ginecologo e certificato del medico competente, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di cinque mesi.
6. Decorso i cinque mesi di congedo per maternità, la dottoressa ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio dell'amministrazione centrale dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.
7. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta

una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, per poter essere ammessi alla prova finale annuale. Fatto salvo che, laddove prevista una retribuzione, la sospensione retribuita è riferita ad un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Art. 16 - Assenze giustificate

1. Il soggetto in formazione specialistica può usufruire nell'anno di pertinenza del contratto di formazione specialistica di trenta giorni complessivi di assenza per motivi personali che non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico (laddove questo sia previsto), purché preventivamente autorizzati ove possibile, e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola o al Coordinatore di sede, almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dalla Direzione della Scuola o dal Coordinatore di sede che garantisce la loro coerenza con l'iter formativo del soggetto in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

Art. 17 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate possono comportare la risoluzione anticipata del contratto. Viene definita "prolungata assenza ingiustificata" l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

2. Le assenze ingiustificate che non superino i quindici giorni complessivi annui, vanno recuperate, senza corrispettivo economico (laddove questo sia previsto), al termine dell'anno di corso, posticipandone il termine, e comunque prima della prova finale annuale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 18 - Recupero dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione previsti dalla normativa saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il soggetto in formazione specialistica, posticipandone il termine. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto, laddove previsto, al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile), limitatamente a un periodo di tempo complessivo massimo di un anno alla durata legale del corso.

2. L'ammissione alle prove finali annuali è possibile solo se il periodo di sospensione è stato interamente recuperato (in termini di giorni, non di ore).

Art. 19 – Mensa e camici

1. Per quanto riguarda l'accesso alla mensa e la dotazione di camici, si rimanda al protocollo di intesa Università – Regione e Università – Azienda Ospedaliera.

Art. 20 – Idoneità

1. Lo specializzando dopo l'immatricolazione e prima dell'inizio del corso, sarà convocato a cura del Servizio di Medicina Preventiva dell'Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia al fine di essere sottoposto dal medico Competente, agli accertamenti sanitari necessari all'emissione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. Eventuali altre strutture ospitanti possono, a norma di legge, prevedere l'emissione di un ulteriore giudizio. I relativi certificati devono essere prodotti alla Direzione della Scuola non appena concluso il procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.

2. Al riguardo il soggetto in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. L'onere di tali accertamenti è a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, così come previsto da apposite convenzioni.

Art. 21 - Trasferimento

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia.
2. Per trasferirsi presso una Scuola di altro Ateneo è necessario presentare apposita istanza alla Segreteria amministrativa competente, secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico. La presentazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:
 - a) parere positivo del Consiglio della Scuola dell'Università degli Studi di Brescia ovvero del Comitato Ordinatore della Scuola Aggregata;
 - b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore della sede di destinazione;
 - c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Ateneo di destinazione.
3. Per trasferirsi presso una Scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l'Università di Brescia è necessario presentare apposita istanza alla Segreteria amministrativa competente secondo le scadenze stabilite annualmente dal Senato Accademico, corredata dei seguenti documenti:
 - a) parere positivo del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore della Scuola Aggregata cui il soggetto risulta iscritto;
 - b) certificato attestante le attività didattico-formative svolte.
4. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica delle potenzialità formative e alla valutazione da parte del Consiglio della Scuola o dell'organismo di gestione della Scuola.
5. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
6. Il nulla osta relativo ai trasferimenti in partenza di soggetti in formazione con contratto di formazione a finanziamento non ministeriale può essere rilasciato previo parere positivo dell'ente finanziatore.

Art. 22 - Rinuncia e decadenza

1. Il soggetto in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'ufficio scuole di specializzazione e alla Direzione della Scuola ovvero, per le Scuole Aggregate, al Coordinatore della sede amministrativa, indicando la data di cessazione dell'attività.
2. Oltre alla rinuncia sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto alla Scuola di specializzazione:
 - a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporta in caso di malattia;
 - c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione.
3. Per i dipendenti fuori rete formativa, è causa di decadenza dallo status di iscritto alla scuola di specializzazione il verificarsi di una delle condizioni descritte al punto 2.
4. La Direzione della Scuola, o il Coordinamento della Scuola Aggregata, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Segreteria amministrativa competente del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto o la decadenza.

Art. 23 - Fondo di funzionamento della Scuola

1. Sul fondo di funzionamento della Scuola, che viene assegnato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, sono ammesse le spese necessarie alla gestione della Scuola e alla mobilità degli

specializzandi. Per la mobilità è prevista la possibilità di richiedere il rimborso spese per le missioni svolte dagli specializzandi per motivi di formazione. Su tale fondo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

a) rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e pasti;

b) rimborso di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi comunque necessari per lo svolgimento della formazione.

2. Nel caso in cui lo specializzando partecipi a specifici progetti di ricerca per i quali debba effettuare viaggi in Italia o all'estero avrà diritto al rimborso di ulteriori spese rispetto a quelle sopra indicate a gravare sul fondo del progetto stesso.

TITOLO IV - FORMAZIONE

Art. 24 - Valore credito formativo

1. I crediti si suddividono in crediti didattici e crediti professionalizzanti. Ad ogni CFU didattico corrisponde un impegno-studente di 30 ore, di cui di norma non più di 8 ore di lezione frontale, e almeno 22 ore di studio individuale autonomo. Ad ogni CFU professionalizzante corrispondono 30 ore di lavoro per studente. Ciò fatte salve diverse successive modifiche.

Art. 25 - Formazione nella rete formativa

1. La formazione specialistica viene svolta nella/e strutture di sede e nelle strutture della rete formativa (collegate e complementari) le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti così come indicati nel D.I. 68/2015.

2. Il soggetto in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore.

3. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dagli organi di gestione delle Scuole.

4. Il periodo di frequenza nella stessa Unità Operativa convenzionata, viene definito dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore e comunque non può essere superiore alla metà della durata della Scuola di Specializzazione, fatte salve specifiche esigenze connesse alla tipologia della scuola disciplinate nel Regolamento di scuola di cui all'art. 5, comma 2 del D.I. 68/2015.

5. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione individuale.

Art. 26 - Formazione fuori rete formativa

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 17 agosto n. 368, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane e Università di Paesi stranieri, sono possibili periodi di formazione all'estero, in conformità al programma formativo personale dello specializzando, previa approvazione da parte dell'organo di gestione della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante.

2. Nell'ambito di rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università di Brescia e Università o Strutture Ospedaliere italiane, sono possibili periodi di formazione, coerenti con il programma formativo dello specializzando, previa approvazione dell'organo di gestione della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante.

3. La durata massima della formazione fuori rete formativa è di diciotto mesi nell'intero corso di studi ed è comprensiva di tutti i periodi di formazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o dello specializzando.
5. Al fine di agevolare la frequenza alla Scuola, è impegno della sede amministrativa della Scuola, realizzare collegamenti informatici, al fine di garantire la realizzazione di lezioni a distanza.

Art. 27 - Formazione e attività didattica frontale

1. Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
2. La frequenza della Scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica ritenuta necessaria per la completa e armonica formazione del singolo specializzando.

Art. 28 - Formazione e attività assistenziale

1. L'attività di tirocinio si configura per tutta la durata del corso come attività formativa, non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
2. Ogni attività formativa, professionalizzante e assistenziale si svolge sotto la guida di tutors, designati annualmente dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015, nello svolgimento delle attività professionalizzanti al soggetto in formazione specialistica sono attribuiti livelli progressivi di responsabilità e autonomia, con particolare riferimento all'ultimo anno di corso.
4. L'attribuzione di tali livelli di responsabilità e autonomia deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor nel libretto diario.
5. Le attività in autonomia, previste nel piano formativo annuale, sono contemplate nei programmi di attività della struttura nella quale viene svolta la formazione.
6. Il percorso formativo inizierà dalla semplice osservazione di atti specialistici fino ad arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia. I livelli di autonomia nell'ambito dell'attività assistenziale sono così definiti:
 - a) *attività di appoggio*: quando lo specializzando assiste il personale strutturato nello svolgimento delle sue attività;
 - b) *attività di collaborazione*: quando lo specializzando svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo ed in presenza del personale strutturato di riferimento, che assume la funzione di tutor della specifica attività professionale formativa.
 - c) *attività in autonomia vincolata*: quando lo specializzando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; e il tutor di attività, se non presente, deve essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento anche a giudizio dello specializzando.
6. Tali tipologie di attività devono comunque essere sempre coerenti con le capacità e il livello di formazione dello specializzando e con il progetto di una sua progressione formativa graduale e controllata. Le valutazioni del tutor di percorso, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola o Coordinatore del Comitato ordinatore cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal soggetto in formazione specialistica.
7. Il Consiglio della Scuola stabilisce quali attività potranno essere oggetto dei diversi gradi di autonomia, compatibilmente con quanto stabilito dalla convenzione Università-Regione e Università Ospedale e dai relativi accordi con le Direzioni sanitarie delle Aziende interessate e con le Direzioni delle strutture sanitarie coinvolte.
8. Nel caso in cui viga l'istituto della reperibilità, la presenza dello specializzando, richiede in ogni caso la raggiungibilità del medico specialista e la piena condivisione con il medico in formazione delle attività sanitarie poste in essere, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medico-veterinaria.

9. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

Art. 29 – Libretto di formazione specialistica

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art.38, comma 2 del D.Lgs n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sulle competenze, capacità e le attitudini acquisite dallo specializzando.
2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dallo specializzando e dal responsabile dell'unità operativa presso cui il soggetto in formazione svolge la sua attività e verificati dai responsabili del percorso formativo, con periodicità stabilita dagli organi gestionali e secondo le norme dell'accordo Regione-Università, laddove competente.
3. Il Direttore della Scuola al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico.
4. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione alla prova finale annuale.
5. Il libretto di formazione specialistica costituisce documento ufficiale della carriera dello specializzando. Al termine di ciascun anno di corso i libretti di formazione specialistica debbono essere conservati presso la Segreteria della Scuola. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati.

TITOLO V - VALUTAZIONE

Art. 30 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (almeno una volta all'anno) e in maniera documentata, il soggetto in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
2. I criteri per la valutazione dello specializzando saranno stabiliti dal Consiglio della Scuola o dal Comitato Ordinatore e terranno conto:
 - a) del rispetto del programma formativo, puntualità e impegno
 - b) della progressione culturale, professionale, tecnica e scientifica
3. La prova finale annuale tiene conto dei risultati delle eventuali prove in itinere, nonché dei giudizi dei tutori.
4. Per sostenere la prova finale annuale il medico in formazione deve essere in regola con l'iscrizione e le attestazioni di frequenza. Tale prova deve essere sostenuta durante gli ultimi 10 giorni del corrispondente anno di corso. Il mancato superamento della prova finale annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.
5. I verbali della prova finale annuale devono essere trasmessi alla segreteria amministrativa competente al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.
6. Appelli straordinari possono essere deliberati da ciascuna Scuola a beneficio degli iscritti che debbano recuperare periodi di formazione a seguito di sospensione.
7. Detti appelli straordinari si terranno durante gli ultimi 10 giorni di recupero del periodo di sospensione.
8. La Commissione per la prova finale annuale, è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta dal Direttore della Scuola che la presiede e da almeno due professori docenti dell'anno di corso. Per le Scuole Aggregate, la Commissione per la prova finale annuale, è nominata dal Comitato Ordinatore, è composta dai Coordinatori di tutte le sedi dell'aggregazione e da almeno due professori docenti dell'anno di corso, ed è presieduta dal Coordinatore della sede amministrativa.

9. La Commissione sintetizza tutte le valutazioni e i giudizi relativi al singolo specializzando in un voto finale espresso in trentesimi.

Art. 31 - Esame di diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma non prima di 10 giorni dalla prova finale annuale dell'ultimo anno ed entro un mese dalla conclusione del corso.

2. La Scuola garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni autorizzate dell'attività formativa.

3. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:

a. malattia;

b. caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi gli organi di gestione della scuola, una volta valutata la documentazione esibita dall'interessato, stabiliranno una sessione straordinaria.

4. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle prove finali annuali.

5. La tesi può essere redatta in lingua straniera (inglese) previa autorizzazione da parte del Direttore della Scuola o del Coordinatore della sede di Scuola aggregata a cui lo specializzando è assegnato. In ogni caso il candidato dovrà presentare una sinossi in italiano.

6. Relatore delle tesi di diploma di specializzazione possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento.

7. Le commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, nominate dal Rettore dell'Università presso cui la Scuola è attivata su proposta del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore, sono composte da cinque membri, la maggioranza dei quali deve sempre essere costituita da professori di ruolo. Il presidente della commissione è il Direttore della Scuola o, per le scuole aggregate, il Coordinatore della sede amministrativa. Il voto finale è espresso in cinquantesimi e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno trenta cinquantesimi.

8. Possono altresì far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.

Art. 32 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante.

1. La Scuola nell'adottare le procedure di assicurazione della qualità di cui all'art. 1, comma 2, misura i risultati qualitativi delle attività formative e i relativi servizi anche attraverso la somministrazione di questionari predisposti al fine di rilevare il parere degli specializzandi secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. La documentazione prodotta è oggetto di analisi periodiche da parte della Scuola di specializzazione e del dipartimento di competenza nonché di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Presidio di qualità dell'ateneo, contenenti le proposte di intervento alla luce dei possibili margini di miglioramento riscontrati. I risultati dell'attività di assicurazione della qualità devono essere resi periodicamente pubblici.

TITOLO VI - ALTRE ATTIVITÀ

Art. 33 - Attività di sostituzione dei medici di medicina generale e attività intra-moenia

1. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può

essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

2. L'attività in libera professione intramoenia è svolta secondo le modalità indicate dalle leggi statali e regionali e dallo specifico regolamento dell'azienda sanitaria dove lo specializzando effettua la formazione e può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di formazione e non deve interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole.

Art. 34 - Incompatibilità

1. Laddove previsto dal contratto, per tutta la durata della formazione specialistica allo specializzando è fatto divieto di svolgere attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, e accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. L'iscrizione a una scuola di specializzazione è incompatibile con la contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento e Master in Italia o all'estero.

Art. 35. Rapporti con le strutture ospedaliere

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno i Direttori o, per le Scuole Aggregate, i coordinatori delle sedi partecipanti all'aggregazione comunicano alla segreteria amministrativa competente, la programmazione delle attività di tirocinio degli specializzandi per l'anno solare successivo riportando, su apposito modello predisposto, la struttura ospedaliera, il reparto e il periodo di frequenza di ciascun specializzando.

2. La segreteria amministrativa competente trasmette la programmazione alle direzioni generali delle strutture interessate per gli adempimenti di loro competenza. Sarà cura della segreteria amministrativa competente comunicare alle strutture ospedaliere interessate eventuali sospensioni della formazione specialistica per malattia o gravidanza, decadenze, rinunce, congedi che si verificano nel corso dell'anno.

3. Le direzioni sanitarie interessate ricevono inoltre comunicazione delle eventuali integrazioni o variazioni intervenute in corso d'anno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Norme transitorie

1. Ai soggetti in formazione specialistica già iscritti alle Scuole secondo gli ordinamenti antecedenti al DI 68/2015 è assicurata la conclusione del corso di specializzazione e il rilascio del relativo titolo secondo gli ordinamenti vigenti all'atto dell'immatricolazione. Agli stessi si applicano, per quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

2. Gli accordi di collaborazione interuniversitaria in essere e stipulati sino all'anno accademico 2013/14 sono validi fino alla conclusione dei cicli di formazione specialistica da essi regolati.

Art. 37- Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.